



4.10.90.01

1° aprile 2025

Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- la Legge federale del 1.07.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio LPN (art. 1 e art. 18);
- la Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente LPAmb (art. 1, art. 4, art. 7, art. 11 e art. 12);
- la Legge federale del 20.06.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici LCP (art. 1 e art. 7);
- la Legge federale del 21.06.1991 sulla pesca LFSP;
- la Legge federale del 22.06.1979 sulla pianificazione del territorio LPT (art. 1 e art. 3);
- l'Ordinanza federale del 5.09.1979 sulla segnaletica stradale OSStr (art. 96);
- l'art. 192 della Legge organica comunale LOC;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale RALOC;
- il Regolamento comunale del 31 marzo 2014 e in particolare gli artt. 118 e 131;
- la norma SIA 491 «Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili»;
- i disposti della Legge Cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007;
- le «Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose» a cura dell'Ufficio federale dell'ambiente (T/F) del 2021;
- l'Ordinanza municipale che regola la procedura per la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico del 7 ottobre 2004;
- le «Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso» della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007;
- il Piano dell'Illuminazione pubblica del Comune di Mendrisio del 19.04.2017,

emana

le seguenti disposizioni concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1. La presente Ordinanza disciplina la prevenzione dell'inquinamento luminoso. L'impiego eccessivo e la scarsa qualità degli impianti per l'illuminazione artificiale hanno effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, sulla fauna, disturbano la popolazione e generano uno spreco di energia.
2. La presente ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2021 "Prevenzione delle emissioni luminose" e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007.
3. Il Comune, nello spirito dell'ordinanza, in collaborazione con le Aziende Industriali di Mendrisio, si impegna:
 - a) al rispetto e messa in pratica delle norme previste all'interno della presente Ordinanza e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'Illuminazione pubblica seguendo le evoluzioni della tecnica e, a tal proposito, si dota di un Piano dell'Illuminazione pubblica;
 - b) informare adeguatamente e regolarmente la cittadinanza (persone fisiche e giuridiche) sullo stato dell'inquinamento luminoso a Mendrisio e sulle misure più confacenti atte a prevenirlo e a contrastarlo.

CAPITOLO 2

Impiego

Art. 2 Campo di applicazione

1. Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.
2. L'ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione tra cui:
 - edifici e terrazze;
 - impianti sportivi;
 - monumenti ed edifici storici;
 - parchi e infrastrutture per il tempo libero;
 - infrastrutture per i trasporti;
 - strade, piazzali e posteggi, percorsi pedonali e ciclabili, portici;
 - insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.
3. L'ordinanza si applica a impianti nuovi e nel caso di interventi di manutenzione, ampliamento o modifica a quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. Riservata l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2, in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3 Casistica e provvedimenti

1. Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o skybeamers o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo, essi generano un inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e il paesaggio, in particolare anche per gli uccelli migratori. L'illuminazione di monumenti e di edifici deve essere progettata in modo tale che i fasci di luce non si estendano oltre la sagoma della struttura. Le luci devono essere preferibilmente orientate dall'alto verso il basso o, se possibile, lateralmente. Nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile, i dispositivi devono essere dotati di maschere o sistemi di schermatura che siano in grado di delimitare e controllare la diffusione di fasci di luce in modo da non avere emissioni sopra l'orizzonte, riducendo quindi l'impatto luminoso sull'ambiente e il cielo notturno.
2. Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.
3. Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 a parte il venerdì e il sabato in cui possono essere spente dalle ore 00:00 alle ore 06:00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati, dove necessario, sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.
4. L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante, in particolare nel caso delle insegne queste non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti, secondo le direttive dell'associazione svizzera per la luce "Evaluation des caractéristiques photométriques des insigues lumineuses". Inoltre, il flusso luminoso della struttura delle insegne non deve superare le 1000 candele al m² (cd/m²) di giorno e le 400 candele al m² (cd/m²) di notte.
5. Le sorgenti luminose installate sul territorio comunale, sia per uso pubblico che privato, devono essere conformi ai criteri di sostenibilità ambientale e benessere della comunità. In particolare, è obbligatorio utilizzare luci a temperatura di colore inferiore a 3000 Kelvin (K). Questa scelta è volta a ridurre l'impatto dell'illuminazione sulla salute pubblica e sull'ecosistema, limitando l'emissione di luce blu, considerata più dannosa. Sono ammesse eccezioni per situazioni specifiche in cui è necessario un livello di illuminazione diverso. In tali casi, deve essere presentato un progetto che giustifichi l'uso di sorgenti luminose con temperatura di colore superiore, o uguale a 3000 K, dimostrando l'adeguatezza della soluzione proposta.
6. L'illuminazione degli spazi pubblici e privati deve essere realizzata secondo criteri di efficacia, ma anche di efficienza sulla base dello stato attuale della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo ove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.
7. La realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili deve seguire le indicazioni dell'agenzia svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E.) "Efficienza ed emissioni luminose", "Sicurezza e efficienza", "LED ed efficienza energetica", "Gestione e LED", rispettivamente le direttive dell'Associazione svizzera per la luce (SLG).

8. Al fine di garantire una migliore qualità dell'illuminazione pubblica e privata e ridurre l'impatto dell'inquinamento luminoso, i cittadini sono invitati ad un uso misurato e responsabile dell'illuminazione esterna.
9. Il Municipio può concedere delle deroghe temporanee ai cpv. del presente articolo, a dipendenza della casistica, per situazioni commerciali o altre situazioni particolari.

CAPITOLO 3

Procedura

Art. 4 Richieste di autorizzazione

1. Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere approvati dal Municipio, prima della loro messa in funzione. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'incarto della procedura di autorizzazione.
2. In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente ordinanza.

Art. 5 Controlli

1. Il Municipio si riserva di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente ordinanza.
2. In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 6 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di Fr. 10'000.--.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC, ed abroga le precedenti disposizioni del 24 ottobre 2011.

Adottata con risoluzione municipale no. 1878 del 28 gennaio 2025.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 31 gennaio 2025 al 3 marzo 2025.

Il Municipio